



14579.21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta da

Oggetto: tributi -  
cartella - notifica -  
domicilio fiscale -  
irreperibili - affissione

Federico Sorrentino	Presidente -	
Pasqualina Anna Piera Condello	Consigliere -	R.G.N. 5408/2014
Filippo D'Aquino	Consigliere Rel. -	Cron. 14579
Laura Mancini	Consigliere -	CC - 26/02/2021
Giuseppe Saieva	Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 5408/2014 R.G. proposto da:

(omissis) **SAS** (C.F.

(omissis) ), in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , dall'Avv. Prof.  
(omissis) dell'Avv. Prof. (omissis) ,  
elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in (omissis)  
(omissis)

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) **SPA** (C.F. (omissis) ), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  
(omissis) , elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'Avv. (omissis) in (omissis)

(omissis)

- *controricorrente* -

1551  
2024

*contro*

**AGENZIA DELLE ENTRATE** (C.F. (omissis) ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12

- *resistente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 206/29/13, depositata il 16 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino.

#### RILEVATO CHE

La società ricorrente (omissis) SAS ha impugnato una cartella di pagamento, relativa al periodo di imposta dell'esercizio 2005, la cui iscrizione a ruolo era avvenuta a titolo provvisorio a termini dell'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella formulazione *pro tempore*, stante la pendenza del giudizio di primo grado avverso l'atto impositivo con cui si accertava l'indebito utilizzo di crediti di imposta.

La CTP di Caserta ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto tardivo e la CTR della Campania, con sentenza in data 16 luglio 2013, ha rigettato l'appello della società contribuente. Ha ritenuto corretta la notificazione della cartella di pagamento presso la sede legale della contribuente sita in (omissis) , costituente anche «domicilio fiscale», effettuata per irreperibilità del destinatario alla data del 7 aprile 2009, il cui termine doveva ritenersi decorso alla data di proposizione del ricorso (19 ottobre 2009). Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che a termini dell'art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è sufficiente l'affissione dell'avviso all'albo comunale, senza invio della raccomandata, con conseguente irrilevanza della notificazione eseguita a termini dell'art. 145 cod. proc. civ. Ha, poi, ritenuto irrilevante la mancanza di invito al contribuente a fornire chiarimenti, trattandosi di procedura automatizzata. Ha, infine, ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo

dell'intera somma anziché per il solo 50% a termini dell'art. 15 d.P.R. n. 602/1973, essendo – a seguito del rigetto in primo grado del ricorso avverso l'atto impositivo - il potere di riscossione fondato sull'atto di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 422, l. 30 dicembre 2004, n. 311.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il concessionario della riscossione; l'ente impositore si è costituito ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

#### CONSIDERATO CHE

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (senza ulteriore specificazione in relazione al suddetto comma), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60, primo comma, lett. c) d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 145 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di far decorrere il termine per l'impugnazione della cartella dalla notificazione alla società presso la sede legale e non dalla notificazione al legale rappresentante. Deduce la società ricorrente che la notificazione si sarebbe dovuta eseguire presso la sede effettiva, quale luogo dove si svolge l'attività di direzione, risultando la stessa in luogo diverso da quello ritenuto dalla CTR. Deduce, sotto un secondo profilo, che il procedimento notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e), d.P.R. cit. non potrebbe ritenersi concluso per effetto della mera affissione, ma richiederebbe necessariamente la ricezione della raccomandata informativa, in assenza della quale il procedimento non potrebbe ritenersi perfezionato.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto storico decisivo, per non avere esaminato la sentenza impugnata la legittimità della notificazione avvenuta al legale rappresentante presso la propria residenza anagrafica, deducendo ulteriormente il ricorrente violazione dell'art. 145 cod. proc. civ.

1.3 - Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere il giudice di appello escluso la rilevanza del mancato invio della comunicazione di irregolarità, osservando che tale atto prodromico può essere omesso solo in caso di iscrizioni a ruolo derivanti da liquidazione di imposte, laddove nel caso di specie sussisterebbe il requisito dell'incertezza sull'oggetto dell'accertamento.

1.4 - Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l'iscrizione dell'intera somma in quanto derivante dall'indebito utilizzo di un credito di imposta. Deduce parte ricorrente come l'iscrizione sia avvenuta a titolo provvisorio per l'intera somma, laddove la norma in epigrafe, secondo la formulazione *pro tempore*, così come anche l'atto di recupero, non legittimerebbero l'iscrizione integrale delle somme.

2 - Deve preliminarmente rilevarsi che nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore *ope legis* di (omissis), ex art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 del 2016, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225, non si è costituita in giudizio, per cui il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33639).

3.1 - Quanto al primo profilo, si evidenzia come la questione del diverso luogo (sede effettiva o principale dell'impresa) in cui si sarebbe dovuta eseguire la notificazione non risulta trattata nella sentenza impugnata; né il ricorrente offre elementi per ritenere che la questione sia stata affrontata nel ricorso introduttivo, così non assolvendo all'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio di merito lo abbia fatto (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804), né avendo - infine - illustrato gli elementi in fatto da cui si trarrebbe la prova di una diversa sede effettiva (o principale) dell'impresa.

3.2 – Il primo motivo è, in ogni caso, infondato, posto che non è stato censurato l'accertamento in fatto, compiuto dal giudice del merito, secondo cui il luogo che coincide con la sede legale costituisce domicilio fiscale del contribuente, luogo che prevale su diverse indicazioni di domicilio per effetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l'esattezza del domicilio eletto (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9567; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4675; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25450; Cass., Sez. VI 26 giugno 2019, n. 17198; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2016, n. 25680; Cass., Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 15258). L'orientamento è conforme al principio secondo cui è onere del contribuente indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni - come in caso di fallimento prevede l'art. 49 l. fall. nei confronti dell'organo concorsuale - non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori dall'ultimo domicilio noto e legittimandola, pertanto, in caso di inadempimento del contribuente, a eseguire la notificazione nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e) (Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11504).

3.3 – Il motivo è, ulteriormente, infondato, quanto alla dedotta necessità dell'invio della raccomandata informativa in caso di notificazione effettuata a termini dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, essendo costante la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare la ritualità della notificazione, ove il messo notificatore abbia eseguito le opportune ricerche nell'ambito del Comune di domicilio fiscale (circostanza non oggetto di specifica censura) e non abbia rinvenuto l'ufficio o l'azienda del contribuente, ancorché vi sia stato il mero deposito dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 3378; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019,

n. 5902; Cass., Sez. V, 27 novembre 2006, n. 25095; Cass., Sez. V, 23 giugno 2003, n. 9922). Orientamento conforme al principio secondo cui è onere del contribuente comunicare all'Amministrazione finanziaria gli spostamenti del domicilio fiscale dichiarato.

4 - Il rigetto del primo motivo comporta l'inammissibilità degli ulteriori motivi, aventi ad oggetto le autonome ragioni della decisione attinenti alle ulteriori questioni decise, risultando stabilizzata la decisione per effetto del passaggio in cosa giudicata della prima *ratio decidendi*.

Le spese sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo in relazione alla parte controricorrente - non anche per l'ente impositore, che non ha svolto difese scritte - oltre al raddoppio del contributo unificato.

#### **P. Q. M.**

La Corte, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibili gli ulteriori motivi; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 26 febbraio 2021

Il Presidente

Federico Sorrentino



Depositato in Cancelleria

Oggi... 26 MAG. 2021...

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Ursaia

